

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

**ACCORDO PER IL VERSAMENTO DA PARTE DEI FAMILIARI DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE
SPECIALIZZATE A CARICO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP NEL CASO IN CUI L'ASSISTITO NON
SIA IN GRADO DI COPRIRLI CON LE PROPRIE ENTRATE**

Tra le Parti:

- dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a Tione di Trento il 26/05/1969, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominata "**Comunità**", con sede in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana - P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229, nella sua qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale dell'Ente medesimo, giusto decreto del Commissario della Comunità n. *** di data **/03/2021;
- Sig. **, nato a *** (***) il *** e residente a *** in *** n. **;
- Sig. **, nato a *** (***) il *** e residente a *** in *** n. **;
- Sig. **, nato a *** (***) il *** e residente a *** in *** n. **;
- Sig. **, nato a *** (***) il *** e residente a *** in *** n. **;

premessi che:

premessi che:

- l'art. 10 comma 1 lettera h) della Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 "*Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento*" dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia;
- tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- il comma II del sopraccitato art. 10 prevede inoltre che per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del Comprensorio di rispettiva appartenenza [ora Comunità n.d.r.];
- le vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazioni n. 2422 di data

09/10/2009 e n. 2879 del 27/11/2009, stabiliscono, al punto 5.10.4, che l'Ente gestore [ora Comunità n.d.r.] *“provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del Comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale. Per questi ultimi l'Ente gestore assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 delle Legge n. 328/2000, ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002. Nei confronti dell'assistito e dei suoi familiari l'Ente gestore non esercita alcuna azione di rivalsa per il recupero degli oneri a carico del fondo socio-assistenziale. L'Ente gestore provvede all'anticipazione dell'intera retta di affido al servizio residenziale ed al recupero della quota retta a carico della famiglia nel caso di soggetti di età minore o del Comune nel caso di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale”;*

- in data 31/07/2002 è stato sottoscritto il *“Protocollo d'intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti”;*
- l'art. 5 del *“Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00”* prevede al comma 1. che *“Al decesso dell'assistito il Comune procederà al recupero, sul patrimonio oggetto di successione, di tutti gli importi anticipati negli anni anteriori al decesso maggiorati degli interessi legali; tale recupero dovrà considerare le somme versate nel medesimo periodo di tempo a parziale copertura della relativa spesa retta”;*
- con nota acquisita al prot. n. 1426 di data 16/01/2014 della Comunità, il Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia Autonoma di Trento comunicava che *“non sussistono elementi ostativi al pagamento da parte dei familiari della quota a carico dell'utente, purché sia inequivocabilmente manifestata la volontà di pagare per conto del proprio congiunto e che gli stessi rinunciano a qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune già domicilio di soccorso”;*
- è stata assunta al Repertorio della Comunità n. [redacted] di data [redacted]/[redacted]/2021 la convenzione per la delega della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap, sottoscritta dalla Comunità e dal Comune di [redacted], avente durata fino al 01/03/2026;
- con nota acquisita al protocollo della Comunità n. [redacted] di data [redacted]/[redacted]/2021, i familiari del sig. [redacted], nato/a a [redacted] il [redacted]/[redacted]/19[redacted] e residente a [redacted] ([redacted]) in [redacted] n. [redacted], hanno richiesto la possibilità di

versare alla Comunità la quota che l'assistito non è in grado di coprire con le proprie entrate, che dovrebbe essere dunque anticipata da parte del Comune di ***;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Oggetto

I familiari del/la sig./ra ***, sottoscrittori del presente accordo, s'impegnano a versare direttamente alla Comunità la quota che l'assistito non è in grado di coprire con le proprie entrate, che dovrebbe essere dunque anticipata da parte del Comune di **, il quale ha delegato alla Comunità le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap di cui al "*Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e per la compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti*".

Con il presente accordo i familiari sottoscrittori manifestano la loro volontà di pagare in nome e per conto del proprio congiunto e rinunciano a qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune di **, già domicilio di soccorso.

Art. 2

Durata

La durata del presente accordo viene stabilita a decorrere dalla data di sottoscrizione e lo stesso si intende tacitamente rinnovato fintanto che sussiste una convenzione tra la Comunità Valsugana e Tesino ed il Comune di **, già domicilio di soccorso, per la copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per persone con handicap.

Le Parti hanno comunque il diritto di recedere dal presente accordo, mediante notifica alle altre Parti con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) o qualsiasi altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte degli altri contraenti, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

I familiari sottoscrittori s'impegnano a versare alla Comunità anche le eventuali quote arretrate, antecedenti la stipulazione del presente accordo, relative all'inserimento residenziale del/la sig./ra **, avvenuto con decorrenza **.

Art. 3

Rapporti finanziari

La Comunità anticiperà all'istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Comune di **.

Qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), la stessa addebiterà in via sussidiaria ai familiari sottoscrittori del presente accordo la quota che sarebbe stata addebitata al Comune già domicilio di soccorso.

Alla morte dell'assistito la Comunità recupererà per conto del Comune gli eventuali importi da questo anticipati e non recuperati, provvedendo al successivo versamento nelle casse del Comune.

Ai fini del recupero delle quote in capo all'assistito che saranno addebitate in via sussidiaria ai familiari, la Comunità invierà la nota di addebito al/ai seguenti soggetti:

- al Sig. *** all'indirizzo di *** - *** n. ***, nella percentuale del ***
- al Sig. *** all'indirizzo di *** - *** n. ***, nella percentuale del ***
- al Sig. *** all'indirizzo di *** - *** n. ***, nella percentuale del ***

Le quote non versate da parte dei familiari verranno addebitate al Comune.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si rimanda alla convenzione stipulata tra Comunità e Comune.

Art. 4

Controversie

Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione del presente accordo, le Parti s'impegnano a ricercare in tutti i modi una soluzione bonaria.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 5

Domicilio delle Parti

Ai fini del presente atto le Parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

Art. 6

Spese contrattuali

Il presente atto viene sottoscritto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26.04.1986, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) competeranno alla Parte che le eserciterà.

Art. 7

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente accordo viene redatto in unico esemplare che viene letto, accettato e sottoscritto.

Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore socio-assistenziale della stessa.

Per la Comunità Valsugana e Tesino
Il Responsabile del Settore Socio-Assistenziale

Dott.ssa Maria Angela Zadra

Borgo Valsugana, _____

I familiari

Sig. ***

Sig. ***

Sig. ***

Borgo Valsugana, _____